

SPECIALE/LEGGE EUROPEA 2013

Articolo a pag. 16

RAEE: semplificazione solo parziale per l'obbligo di ritiro dai consumatori - La legge 6 agosto, n. 97 (cosiddetta "legge europea 2013", già legge Comunitaria), all'art. 22 ha introdotto nuove misure in materia di RAEE, allo scopo di agevolarne la raccolta differenziata. In verità, nel nuovo dispositivo non mancano alcuni passaggi "critici" che, di fatto, contraddicono tale obiettivo. In particolare, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1, D.M. n. 65/2010, trasferisce la disciplina del raggruppamento dei RAEE d'origine domestica, dal regolamento al D.Lgs. n. 151/2005, creando difficoltà sia di coordinamento normativo - non viene precisato in quale punto del decreto legislativo debbano essere inserite le nuove disposizioni sulla raccolta dei rifiuti tecnologici - sia d'ordine pratico per gestori di centri di assistenza tecnica e distributori di apparecchiature professionali.

Articolo a pag. 20

Danno ambientale, VIA e acque: le novità della legge europea 2013 - L'esigenza di superare quanto rilevato dalla Commissione europea nell'ambito di diverse procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia è alla base delle novità legislative introdotte dalla legge n. 93/2013 su diversi temi ambientali. In particolare, la procedura d'infrazione 2007/4679, riguardava tre profili di violazione della direttiva 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Il legislatore nazionale è intervenuto, da un lato, prevedendo una presunzione di responsabilità che, ferma la necessaria sussistenza del nesso di causa la cui dimostrazione spetta alla PA, prescinde dal dolo e dalla colpa e, dall'altro, fornendo chiarimenti sul rapporto tra il procedimento di bonifica e il risarcimento del danno ambientale. Per quanto riguarda, invece, la procedura di infrazione 2009/2086 in materia di VIA, è prevista l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale che detterà le linee guida per l'individuazione dei criteri e delle soglie sulla cui base si potrà accertare se le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla Parte II D.Lgs. n. 152/2006 debbano o meno essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità previste dal TUA. Da ultime, le novità in relazione alla tutela delle acque riguardano la Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di dare risposta ai rilievi della Commissione europea posti alla base della procedura di infrazione 2007/4680.

Articolo a pag. 24

Sul lavoro marittimo adeguato l'orario di lavoro alla normativa comunitaria - Con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97, legge europea 2013, l'ordinamento nazionale deve adeguarsi alla direttiva 1999/36/CE, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Nel particolare, l'Italia deve adeguarsi alla clausola 5, paragrafo 6, per la quale gli Stati membri possono autorizzare o registrare contratti collettivi in deroga ai limiti di durata dell'orario di lavoro o di riposo prevedendo, per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o imbarcati su navi che effettuano brevi tratte, congedi più frequenti o più lunghi oppure la concessione di congedi compensativi.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 27

Condotta imprudente del lavoratore: la valutazione tra nesso e colpa - La tendenza a considerare il lavoratore unicamente come un soggetto da tutelare ha comportato una difficoltà dei soggetti più deboli della sicurezza aziendale ad avvertire come cogenti i doveri di prevenzione che la normativa ha posto a loro carico. Questo, non di rado, può essere tradotto in una dannosa indifferenza rispetto alla collaborazione che dovrebbe essere presente nell'ottica di implementare un sistema di gestione della sicurezza efficace sotto ogni profilo. Fortunatamente, la produzione giurisprudenziale

IN SINTESI

	<p>in materia di sicurezza ha fatto sì che oggi appaia sempre più raro riscontrare gravi violazioni strutturali. Tuttavia, l'infortunio sul lavoro ha registrato, tra le sue cause, in misura statisticamente sempre più rilevante, una componente comportamentale del lavoratore, con un significativo aumento delle contestazioni, in capo al datore di lavoro e/o ai dirigenti, di profili di colpa fondati sugli aspetti inerenti alla formazione, all'addestramento e all'esazione.</p>
<p>Articolo a pag. 35</p>	<p>Verifica e promozione per la formazione aziendale nella provincia bergamasca - Nell'ambito delle attività di promozione e vigilanza assegnate all'ASL sulla base di quanto previsto dagli artt. 10 e 13, D.Lgs. n. 81/2008, dal 2009 Il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) della ASL della provincia di Bergamo sta portando avanti il progetto "Verifica e promozione della Formazione Aziendale". Nello specifico, il progetto ha lo scopo di sensibilizzare le aziende sulla necessità di intendere l'organizzazione della formazione come utile misura di tutela, informare le imprese sulle misure di tutela indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 e nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 22, nonché sui principi da rispettare per una adeguata erogazione della formazione aziendale e verificare, tramite sopralluoghi di controllo, l'effettiva applicazione dei dettami normativi di riferimento.</p>
<p>Sintesi a pag. 70</p>	<p>Sicurezza degli alimenti: norme sui descrittori generici - A norma dell'art. 1, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e di salute che devono essere fornite sui prodotti alimentari, i descrittori generici (denominazioni), tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, possono essere esentati dall'applicazione del regolamento, su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. Il <i>regolamento (UE) della Commissione 20 settembre 2013, n. 907/2013</i>, e, in particolare, il suo Allegato, hanno stabilito, quindi, le norme in forza delle quali è possibile presentare queste richieste (in <i>G.U.C.E. L del 21 settembre 2013, n. 251</i>).</p>
<p>Sintesi a pag. 70</p>	<p>Dati aggregati sanitari e di rischio - Il <i>decreto del Ministero della Salute 6 agosto 2013</i> ha apportato una modifica all'art. 4, D.M. 9 luglio 2012, differendo l'obbligo per il medico competente di inviare i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all'Allegato 3B al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) al primo trimestre dell'anno successivo alla realizzazione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL (successivamente, entro il primo trimestre di ciascun anno), al fine di favorire l'unicità e l'omogeneità della trasmissione su tutto il territorio nazionale (in <i>Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2013, n. 212</i>).</p>
<p>Sintesi a pag. 71</p>	<p>Designazione e vigilanza degli organismi notificati - Il <i>decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 settembre 2013</i> ha stabilito, ai sensi del D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78, relativo alle attrezzature a pressione trasportabili, le procedure per la designazione e la vigilanza degli organismi notificati che operano nell'ambito loro attribuito. Presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistico è insediata, quindi, la "Commissione per la designazione e vigilanza degli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78" (Commissione TPED) che provvederà alla istruttoria e alla predisposizione degli atti necessari per la notifica degli organismi richiedenti nonché, successivamente, alla loro sorveglianza (in <i>Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2013, n. 222</i>).</p>
<p>Massima e nota a pag. 74</p>	<p>Appalto in cantiere: responsabilità del committente - La stipula del contratto di appalto non libera il Committente dalla responsabilità penale, ma piuttosto la circoscrive a inadempienze delimitate. Il Committente ha l'obbligo di ben operare nella scelta dell'appaltatore, avuto riguardo al tipo di opera da compiersi; deve apprezzare e rendere noti i rischi dell'ambiente messo a disposizione per lo svolgimento dei lavori, cooperando all'attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; assume una funzione di coordinamento e cooperazione, elaborando un unitario documento di valutazione dei rischi. Tuttavia tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Quello che rileva per la valutazione della responsabilità del Committente è un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della sua condotta nella causazione dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 16 maggio 2013 n. 21056</i> e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)</p>

Massima e nota a pag. 76

Nomina del responsabile dei lavori e delega di funzioni - L'effetto liberatorio dalla responsabilità che la legge consente al Committente può ritenersi concretamente realizzato solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo. Non avendo legislatore predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, essendosi limitato a stabilire che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferito, deriva che detta nomina si deve imprescindibilmente accompagnare a un atto di delega di funzioni, con attribuzione di poteri decisionali e di oneri di spesa, e, più in generale, con determinazione della sfera di competenza attribuita. (*Cassazione penale, sez. IV, 16 maggio 2013 n. 21059* e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 77

Formazione professionale e soggetti responsabili - La mancata effettuazione di corsi di formazione e di addestramento che richiedono l'impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo degli operai, presuppongono scelte che, attenendo all'organizzazione gestionale della struttura aziendale, fanno capo esclusivamente all'organo di vertice. (*Cassazione penale, sez. IV, 17 maggio 2013, n. 21284* e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 46

Il D.Lgs. n. 151/2001 sui siti RIR: quattro circolari del MinInterno ne chiariscono l'applicazione - Su differenti aspetti tecnico-procedurali in materia di prevenzione incendi nei siti a rischio di incidente rilevante soggetti al D.Lgs. n. 334/1999, cosiddetti RIR, sono intervenute quattro circolari del Dipartimento Centrale dei Vigili del Fuoco 30 luglio 2013, prot. n. DC-PREV 10846, 18 aprile 2012, prot. n. DC-PREV 5568, 29 febbraio 2012, prot. n. DC-PREV 3349, e 31 gennaio 2012, prot. n. DC-PREV 1176, fornendo nel complesso il quadro di riferimento amministrativo conseguente all'emanazione del D.P.R. n. 151/2008. Inoltre, ultimamente è stato pubblicato il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale, all'art. 8, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni del D.P.R. n. 151/2011 sono applicate anche agli stabilimenti soggetti all'art. 8, D.Lgs. n. 334/1999, "legge Seveso".

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 52

Rifiuti da attività estrattive: al via l'inventario dei depositi - Il D.Lgs. n. 117/2008, all'art. 20, prevedeva la realizzazione dell'inventario *«delle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse o abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente»*. La misura è stata attuata dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 aprile 2013, la cui entrata in vigore deve necessariamente tenere conto di problemi giuridici ancora non risolti, legati sia al fatto della difficoltà di rintracciare gli autori di queste discariche sia all'individuazione di un soggetto privato che sia obbligato alla messa in sicurezza e bonifica di tali strutture.

Articolo a pag. 58

Terreni e rifiuti nelle aree dismesse: un corretto approccio analitico - La recente legge n. 98/2013, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto "decreto del fare") ha ribadito che i materiali di riporto (terra frammista a materiali di origine antropica) sono da considerarsi a livello giuridico come terreni e non come rifiuti. Non mancano, tuttavia, "lacune" legislative, come ad esempio, l'assenza di un riferimento normativo che preveda come i risultati delle analisi sui rifiuti possano essere confrontati con i limiti predisposti per i terreni; i limiti adottati per i rifiuti non riguardano infatti i singoli parametri, ma le caratteristiche di pericolo, che possono essere comuni a più sostanze. Su questo, come su altri punti, si rende necessaria una riflessione.

<p>Articolo a pag. 64</p>	<p>Mezzi per il trasporto dei rifiuti: quali sono i profili di responsabilità per il proprietario estraneo al reato? - Tra i vari reati per i quali lo Stato prevede la confisca intesa - in prima approssimazione - come misura di espropriazione di singoli beni variamente collegati alla commissione dell'illecito, ci sono anche quelli in materia ambientale. Sul tema, la sentenza della Corte di Cassazione, III sezione penale, 11 gennaio 2013 n. 1475, affronta il problema della speciale tutela da assicurare al terzo incolpevole proprietario del veicolo, soprattutto in relazione al caso, invero non infrequente, in cui il mezzo sia di proprietà della società di <i>leasing</i>. L'esame della pronuncia offre anche l'occasione per indagare criticamente sulla natura di questa particolare confisca speciale anche con riferimento al sistema della responsabilità degli enti da reato</p>
<p>Massima e nota a pag. 78</p>	<p>Non occorre il danno ambientale per il reato di traffico illecito di rifiuti - Il reato <i>ex art. 260-bis</i>, D.Lgs. n. 152/2006, non richiede il verificarsi di un danno. Va, infatti, precisato che non rientra tra i presupposti del reato di cui all'art. 53-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 22/1997, (oggi art. 260, D.Lgs. n. 152/2006) né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso danno atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nell'art. 260, comma 4, secondo cui il Giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno (<i>Cassazione Penale, sezione III, 2 maggio 2013, n. 26404</i> e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)</p>
<p>Massima e nota a pag. 80</p>	<p>Associazioni ambientaliste parti civili anche senza effettivo danno ambientale - L'art. 313, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che <i>«resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi»</i> e che la disciplina del danno ambientale introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006, si affianca alla disciplina generale del danno contemplata dal codice civile, con la conseguenza che le associazioni di tutela ambientale sono tuttora legittimate ad agire "<i>iure proprio</i>" nei processi penali concernenti violazioni ambientali anche dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre le azioni risarcitorie per danno ambientale in caso di inerzia degli enti territoriali (<i>Cassazione Penale, sezione III, 4 giugno 2013, n. 29077</i> e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)</p>

AMBIENTE E RISORSE

<p>Sintesi a pag. 72</p>	<p>Aria. Assegnazione quote di emissione - La <i>decisione della Commissione 5 dicembre 2013, n. 2013/448/UE</i>, reca il rigetto dell'istanza di iscrizione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, direttiva 2003/87/CE e dei corrispondenti quantitativi di quote di emissione a titolo gratuito, indicando le tipologie di impianti interessati in questo senso. Inoltre, la decisione ha introdotto una dettagliata disciplina concernente la possibilità, per gli Stati membri, di modificare i quantitativi di quote di emissione a titolo gratuito, ha modificato i quantitativi totali di quote di emissione commensurabili e introdotto un particolare fattore di correzione transettoriale (in <i>G.U.C.E. L del 7 settembre 2013, n. 240</i>).</p>
<p>Sintesi a pag. 72</p>	<p>Conservazione di flora e fauna protette - Il <i>decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 31 luglio 2013</i>, ha apportato modifiche agli Allegati A, B e D, D.P.R. n. 357/1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, in attuazione della direttiva del Consiglio del 13 maggio 2013, n. 2013/17/UE, di aggiornamento della precedente, in funzione dell'adesione della Croazia all'Unione europea (in <i>Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2013, n. 210</i>).</p>